

Comune di Melano



Melano

energie per l'ambiente

MM 14-16 Nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del Comune di Melano

Onorando
Consiglio comunale

M e l a n o

Melano, 18 ottobre 2016

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

Premessa

Il Regolamento per la raccolta dei rifiuti del Comune di Melano è stato approvato nel 1991, 25 anni or sono. In questi anni la tematica della raccolta e smaltimento è stata discussa a tutti i livelli in molteplici sfaccettature; inoltre l'evoluzione delle norme legislative è stata molto marcata.

Un grande passo avanti è stato fatto in direzione della raccolta differenziata; oggi la cittadinanza è più sensibile alla separazione dei rifiuti rispetto a qualche anno fa.

Quel che resta da chiarire è il metodo di tassazione, mentre è stato sancito -dal Tribunale federale- il principio di causalità in materia di finanziamento dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Nel nostro Paese lo smaltimento ecologico dei rifiuti è una delle condizioni fondamentali poste dal Legislatore per la protezione dell'ambiente. Gli artt. 73 e 74 della Costituzione federale contemplano i principi di tale protezione. Anche per questo motivo, nel 1997, è stata introdotta nella Legge federale sulla protezione dell'ambiente (in seguito LPAmb) una norma che prevede l'obbligo del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani conformemente al principio della causalità (artt. 2, 32 cpv. 1 e 32a cpv. 1 LPAmb). Questo principio dispone che i costi di smaltimento siano posti, di principio, a carico di chi produce i rifiuti. Trattasi di un principio cardine del diritto ambientale che vuole incitare gli individui a tenere conto delle conseguenze ecologiche dei loro

comportamenti (RDAF 2009 I p. 334, di Raphael Mahaim). Di fatto, si vuole che i costi per l'eliminazione dei rifiuti siano assunti da chi ne è la causa. Quando il detentore dei rifiuti non può essere identificato o se non è in grado, per insolvenza, di assumersi il costo dello smaltimento, sono i Cantoni che devono assumersi tale costo (art. 32 cpv. 2 LPAmb). Inoltre, secondo l'art. 31 cpv. 1 LPAmb, i Cantoni hanno il dovere di pianificare la gestione dei rifiuti. Il Cantone può delegare questo compito ai Comuni. Di conseguenza, come sancito dall'art. 17 della Legge cantonale di applicazione alla LPAmb, questi ultimi sono tenuti ad organizzare il servizio di raccolta dei rifiuti, in favore del quale il Tribunale Federale ha confermato il principio della copertura totale dei costi a mezzo di una speciale tassa.

L'art. 32a LPAmb esclude un finanziamento tramite l'imposta ed esige un finanziamento tramite una tassa causale (DTF 2C_740/2009 del 4 luglio 2011). Ciò non esclude l'introduzione di un sistema di tassazione misto, ovvero la combinazione tra una tassa base e una tassa proporzionale alla quantità (al volume), di cui si dirà in seguito. Il finanziamento conforme al principio della causalità rappresenta inoltre un incentivo per produrre meno rifiuti e riciclarne di più. Ciò consacra il principio giurisprudenziale che vuole che la tassa abbia un carattere incentivante (DTF 2C_740/2009 del 4 luglio 2011). A tal proposito si ricorda che l'art. 30 cpv. 1 e 2 LPAmb, che fissa i principi generali in materia, vuole che "la produzione di rifiuti deve essere prevenuta ed essi devono essere riciclati, nella misura del possibile".

Il concetto del nuovo Regolamento è stato sviluppato seguendo la direttiva federale riguardante il "Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani". A questo proposito si rileva che è importante incentivare il recupero dei materiali riciclabili e nel limite del possibile dare ai cittadini le migliori opportunità di separarli dai rifiuti solidi urbani (RSU) e in genere dalle frazioni non riciclabili. Per questo è prevista una prima fase di monitoraggio dell'evoluzione dei quantitativi dopo l'entrata in vigore della tassa.

Con il presente Messaggio, il Municipio ha quindi optato per sottoporvi un nuovo Regolamento - visto l'attuale datato e non più corrispondente alle esigenze d'oggi - che attualizza i disposti di legge, codificando in particolare l'obbligo di separazione e l'istituzione di una tassa mista, composta da una tassa base (come ora) e da una tassa sul sacco.

Visto che altri comuni della regione, come i confinanti Maroggia e Mendrisio, hanno introdotto una tassa mista il Municipio non intende tardare oltre l'introduzione della tassa sul sacco questo per evitare anche un "turismo del sacco" e quindi costi superiori per gli abitanti di Melano.

Situazione cantonale

Come noto il Consiglio di Stato ha licenziato il 2 luglio 2014 il Messaggio per le modifiche alla LALPAmb a riguardo della tassazione dei rifiuti urbani. A seguito della levata di scudi di molti Comuni - in particolare perché non consultati sulla forchetta d'imposizione della tassa sul sacco: pure il nostro Municipio,

allineandosi alla presa di posizione dell'Associazione dei Comuni Ticinesi, ha rilevato che quanto allora proposto (sacco 35 lt da cts. 0.85 a 0.95) non poteva in alcun modo incentivare la raccolta differenziata poiché la tariffa risultava troppo esigua – la Commissione cantonale ha invitato il Dipartimento del territorio ad avviare una consultazione. Nel Messaggio aggiuntivo di inizio marzo 2015, al momento pendente in Gran Consiglio, il CdS ha corretto il tiro alzando l'asticella a CHF 1.10-1.30 (sempre riferito al sacco da 35 lt).

Principio di causalità - tassa mista

Le direttive emanate dalla Confederazione per il finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, non lasciano molte possibilità ed in pratica consentono l'applicazione di un numero ridotto di tasse, come conferma la direttiva sul finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, emanata dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio.

La prima è evidentemente la tassa proporzionale sulla quantità che può essere calcolata o sul sacco o sul peso e che è conosciuta semplicemente come **tassa sul sacco**. Questa tassa viene prelevata direttamente al momento dell'acquisto dei sacchi della spazzatura od al momento dell'acquisto di speciali adesivi da incollare sui sacchi tradizionali.

Si tratta di uno strumento economico incitativo perché aumenta il prezzo dei rifiuti da incenerire o da mettere in discarica e agisce direttamente sul comportamento del cittadino. L'individuo tenderà, dopo l'introduzione della tassa, a sfruttare meglio le varie possibilità di deposito di rifiuti non colpite da tassa. Egli avrà quindi interesse ad usufruire in maniera maggiore della possibilità di raccolta separata. Oltre a modificare il suo comportamento al momento del deposito dei rifiuti, si orienterà verso prodotti riciclabili oppure con imballaggi "meno onerosi" dal profilo ambientale.

In questo modo l'offerta verrà influenzata e di conseguenza ci sarà una limitazione di rifiuti già alla produzione.

Le esperienze fatte in questo campo negli ultimi anni consigliano però di mitigare gli effetti di questa tassa con l'introduzione contemporaneamente, accanto ad essa, della **tassa base**. Questa consiste nel prelevamento di un importo fisso forfettario che ogni economia domestica deve sulla base del numero delle persone componenti il nucleo familiare (ma indipendentemente dal reddito) per finanziare la gestione dei rifiuti, intesa come raccolta, separazione ed eliminazione, in un determinato Comune.

È la tassa attualmente presente nella maggior parte dei Comuni ticinesi.

Questa tassa non esercita nessun effetto incitativo e non trasmette nessuna cultura ambientale all'individuo in quanto il montante è indipendente dalla quantità di rifiuti prodotta.

L'individuo che si adopera per la salvaguardia dell'ambiente non è premiato da questo tipo di tassa.

A livello prettamente finanziario risulta molto difficile che l'obiettivo di equilibrio del budget sia rispettato, in quanto l'organizzazione di questa tassa non fa trasparire i vari dettagli per ogni costo sostenuto.

Dall'applicazione contemporanea della tassa base e di quella sul sacco nasce la **tassa mista** che raggiunge obiettivi molto importanti che le due tasse singolarmente non riescono a centrare.

L'effetto incitativo e l'avvicinamento ad una vocazione ambientale sono garantiti dalla tassa sul sacco, mentre la combinazione dei due sistemi permette un controllo molto trasparente dei costi fissi e dei costi variabili così come della quantità di rifiuti raccolta, separata ed eliminata.

L'introduzione della tassa mista permette di contenere il prezzo della tassa sul sacco che, se troppo elevata, potrebbe favorire l'insorgere di comportamenti scorretti, che esistono e che sono empiricamente constatabili.

Una tassa equilibrata aiuterà ad evitare l'insorgere di questi comportamenti; tuttavia, per evitare o contenere questi comportamenti, occorrerà procedere anche ad una buona informazione e sensibilizzazione; senza, a priori, rinunciare all'applicazione delle misure disciplinari previste dal regolamento.

La tassa mista risulta pertanto essere la soluzione migliore, essa è inoltre conforme al principio di causalità ed è consigliata dall'Ufficio federale dell'ambiente.

Capitolo tasse

Come indicato in precedenza viene introdotta una tassa mista (tassa base e tassa proporzionale alla quantità) per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Con questo approccio il principio della causalità è salvaguardato.

La tassa base rappresenta la contropartita della messa a disposizione dell'infrastruttura per lo smaltimento dei rifiuti che la collettività deve mantenere indipendentemente dalla sua effettiva utilizzazione, mentre la tassa proporzionale alla quantità dei rifiuti, la cosiddetta tassa sul sacco, dovrebbe adempiere al requisito richiesto dal TF quale tassa incentivante e spingere pertanto le persone a riciclare in misura maggiore all'attuale tassazione.

Sono mantenute le categorie per le economie domestiche composte da 1 persona oppure da 2 o più persone e l'imposizione, per le case di vacanza, del singolo appartamento.

Aziende/uffici/negozi/studi/ristoranti-bar/pensioni-alberghi-ostelli-garni/case di cura/scuole sono invece classificate come altri utenti.

A) Tassa base annuale (in CHF IVA esclusa)

CATEGORIA	SPECIFICA	Minimo	Massimo
a)Economie domestiche	composte da 1 persona	50.00	100.00
	da 2 o più persone	80.00	200.00
b)Appartamenti di vacanza	per ogni appartamento	80.00	200.00
c)Campeggi	per posto tenda	10.00	80.00
d)Altri utenti		50.00	800.00

B) Tassa proporzionale al volume (in CHF IVA inclusa)

CATEGORIA	Minimo	Massimo
sacco da 17 lt	0.40	1.00
sacco da 35 lt	0.80	2.00
sacco da 110 lt	2.60	6.00

Rileviamo che il Comune è contribuente IVA per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Agli importi indicati nella tassa base dev'essere quindi aggiunta l'aliquota dell'8%.

Prevediamo inoltre in particolare un'agevolazione per non aggravare i costi delle famiglie con bambini piccoli (prospettiamo la messa a disposizione – su richiesta – di 4 rotoli da 10 sacchi 35lt per ogni figlio fino a 3 anni) e per coloro che attestano un'esigenza sanitaria.

Tenendo conto delle forchette presentate, le tasse saranno stabilite annualmente tramite Ordinanza. Proponiamo di seguito, quale ordine di grandezza, un'indicazione relativa alle tariffe che prospettiamo per l'anno 2017: dopo il primo anno di consolidamento – a titolo d'esempio si dovrebbe prevedere una riduzione degli attuali quantitativi RSU del 20% (da 425T a 340T); d'altra parte occorre prevedere i costi per la realizzazione dei sacchi, di vendita e le prestazioni dei nostri operai comunali – bisognerà eventualmente adattare, sulla base del consuntivo.

A) Tassa base annuale

CATEGORIA	SPECIFICA	Tassa (in CHF IVA esclusa)
a) Economie domestiche	composte da 1 persona	70.00
	da 2 o più persone	120.00
b) Appartamenti di vacanza	per ogni appartamento	120.00
c) Campeggi	per posto tenda	35.00
c) Altri utenti		Da 50.00 a 800.00

B) Tassa proporzionale al volume (tassa sul sacco)

CATEGORIA	Tariffa al sacco (in CHF IVA inclusa)
sacco da 17 lt	0.50
sacco da 35 lt	1.00
sacco da 110 lt	3.20

Come indicato in precedenza rileviamo che il Comune è contribuente IVA per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Agli importi indicati per la tassa base dev'essere quindi aggiunta l'aliquota dell'8%. I sacchi saranno venduti IVA inclusa e, di regola, in rotoli da 10 pezzi: p.es. il costo "35 lt" si attesterebbe a CHF 10.00.

Grado di copertura

Il grado di copertura che si registra nel consuntivo 2015 è pari al 95.86 %, senza considerare il costo per ammortamenti e quello presumibile per interessi in caso di necessità di finanziamento. La giurisprudenza ammette una copertura minima del 70%. Il grado di copertura attuale è sicuramente ottimo, l'obiettivo del Municipio, con l'introduzione della tassa mista, è quello di mantenere una copertura ottimale tra l'80 % e il 100 %. Chiaramente stabilire ora il grado di copertura con l'introduzione della tassa mista appare abbastanza arduo, dipenderà comunque molto dal comportamento che vorranno adottare i cittadini. Il Municipio si riserva, dopo il primo anno di prova, di prendere i correttivi necessari a garantire un alto grado di copertura.

Considerazioni finali

Il messaggio ha come scopo l'elaborazione di un nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti al fine di ottenere la necessaria base legale che permetterà al Comune di applicare la nuova tassa mista sui rifiuti. Per facilitare inoltre la conoscenza del problema è utile accennare ad alcuni aspetti pratici che toccano l'introduzione e poi l'applicazione della tassa mista sui rifiuti.

Come funziona la raccolta dei RSU

L'idea è di mettere in vendita i sacchi da 17/35/110 litri; questi sacchi devono essere facilmente identificabili e quindi richiederanno una stampa fatta con un colore visibile (azzurro) e con una dicitura chiara. I cittadini potranno acquistarli nella succursale del supermercato Migros, nella macelleria Manzocchi e nei distributori di benzina AGIP e Piccadilly, che si sono detti pronti a collaborare. Il servizio di raccolta non subirà modifiche ed i sacchi saranno raccolti due volte alla settimana (lunedì e giovedì) esattamente come finora e con le stesse procedure: i sacchi saranno esposti il giorno stesso lungo le strade e negli appositi contenitori.

Ecocentro comunale

Tutti i rifiuti riciclabili e gli ingombranti andranno, come ora, consegnati all'Ecocentro comunale, al quale hanno accesso anche gli abitanti di Maroggia. Giorni e orari di apertura vengono trasmessi annualmente all'utenza e sono visibili agli albi comunali e su internet.

Campagna di informazione - controlli

Un ultimo punto riguarda una campagna di informazione e sensibilizzazione che dovrà essere studiata nei dettagli.

Durante il primo mese d'introduzione del sacco colorato (gennaio 2017), il Municipio si limiterà ad informare l'utenza sulla necessità di utilizzare i sacchi ufficiali, a partire dal mese di febbraio 2017 verranno messi in atto i controlli necessari affinché non si verifichino degli abusi.

Fatte queste premesse e restando a disposizione per ulteriori informazioni che vi dovessero necessitare, vi chiediamo di voler

risolvere

1. E' approvato il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.
2. Il Regolamento entra in vigore, previa ratifica cantonale, il 1° gennaio 2017 e sostituisce quello approvato dal Consiglio comunale in data 21 ottobre 1991 e successive modifiche, come pure ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:

Il Segretario:

D. Maffei




A. Civatti

Commissione d'esame: gestione + petizioni

r.m. 437 - 17 ottobre 2016

Allegato:

- nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti (*quello in vigore è consultabile sul sito del Comune*)



**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
DEL COMUNE DI MELANO**





Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Melano

Indice

Disposizioni generali

- Art. 1 Campo d'applicazione
- Art. 2 Principi
- Art. 3 Competenza
- Art. 4 Categorie di rifiuti, definizioni
- Art. 5 Compiti del Comune
- Art. 6 Obblighi dei detentori e/o produttori di rifiuti

Organizzazione della raccolta

- Art. 7 Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate
- Art. 8 Utenti autorizzati
- Art. 9 Imballaggi, contenitori ed esposizione
- Art. 10 Rifiuti esclusi dalla raccolta

Tasse

- Art. 11 Copertura dei costi
- Art. 12 Prelievo delle tasse
- Art. 13 Tassa base annuale
 - a) Imposizione
 - b) Esigibilità e riscossione
- Art. 14 Tassa proporzionale al volume

Rimedi giuridici

- Art. 15 Mezzi e termini di ricorso

Disposizioni particolari, contravvenzioni

- Art. 16 Facoltà di controllo
- Art. 17 Contravvenzioni

Disposizioni finali

- Art. 18 Provvedimenti e misure di esecuzione
- Art. 19 Entrata in vigore



Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Melano

Il **Comune di Melano** emana, in base alla *Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb del 24.03.2004)* e alla *Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb del 7 ottobre 1983)* il Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo d'applicazione

- ¹ Il Regolamento disciplina la raccolta, il deposito, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti nel Comune di Melano.
- ² Esso è applicabile su tutto il territorio comunale e a tutti i produttori e detentori di rifiuti (utenti).

Art. 2 Principi

- ¹ La gestione dei rifiuti deve prendere in considerazione ogni misura utile per il loro riutilizzo, la riduzione e il riciclaggio. In particolare occorre creare le condizioni quadro favorevoli per ridurre i rifiuti non riutilizzabili, per incrementare e ottimizzare la raccolta separata dei rifiuti che possono essere riciclati o di cui è auspicabile uno speciale smaltimento.
- ² Il Municipio mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico.
- ³ Il Municipio collabora (su scala regionale) con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per il riutilizzo, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti.
- ⁴ La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono e può avvenire unicamente nei luoghi e secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 3 Competenza

- ¹ L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive, per il tramite di ordinanze specifiche.
- ² Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a privati.
- ³ In casi eccezionali, tramite Ordinanza, il Municipio può rifiutarsi di effettuare, tramite il proprio servizio, lo smaltimento di determinati rifiuti obbligando l'utente a provvedervi direttamente.



Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Melano

Art. 4 Categorie di rifiuti, definizioni

- ¹ Sono **rifiuti urbani** i rifiuti che provengono dalle economie domestiche, nonché i rifiuti di aziende industriali e artigianali che presentano una composizione di sostanze paragonabili ai rifiuti domestici.
Sono considerati rifiuti urbani segnatamente:

 - a) rifiuti domestici (RSU): sono rifiuti solidi urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) rifiuti ingombranti domestici: sono rifiuti domestici che per le loro dimensioni o il peso non trovano posto negli imballaggi autorizzati;
 - c) rifiuti raccolti separatamente: sono rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale.
- ² Sono **rifiuti industriali o aziendali** i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, commercio, servizi, agricoltura e selvicoltura) che per la composizione non sono considerati rifiuti urbani.
- ³ Sono **rifiuti speciali** e soggetti a controlli i rifiuti aziendali e domestici designati come tali nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti (OTRif) e nell'Ordinanza DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif).

Art. 5 Compiti del Comune

- ¹ Il Comune organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.
- ² Promuove la separazione dei rifiuti, e organizza dei centri di consegna e separazione dei rifiuti urbani riciclabili.
- ³ Promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali, promuove il compostaggio individuale.
- ⁴ Organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, presso l'Ececentro comunale.
- ⁵ Informa e coinvolge la popolazione sulle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento illegale.
- ⁶ Provvede alla sistemazione e allo svuotamento regolare dei cestini per rifiuti in zone molto frequentate come piazze pubbliche, punti panoramici e aree di svago.
- ⁷ Verifica, annualmente, l'evoluzione dei costi con l'obiettivo di assicurare un grado di copertura ottimale tra l'80 % e il 100 % dei costi.



Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Melano

Art. 6 Obblighi dei detentori e/o produttori di rifiuti

- 1 I rifiuti per i quali il Comune organizza dei servizi di raccolta separata, devono essere separati a cura del detentore e/o produttore di rifiuti.
- 2 **I rifiuti urbani combustibili (RSU)** devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune.
- 3 **I rifiuti ingombranti** devono essere consegnati presso l'Ecocentro comunale.
- 4 **I rifiuti riciclabili** devono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. Non possono essere mischiati tra di loro o con altri rifiuti.
- 5 **I rifiuti compostabili** devono essere, per quanto possibile, compostati dai detentori; gli scarti vegetali non compostati, ad eccezione degli scarti da cucina, devono essere consegnati secondo le direttive che emanerà il Municipio.
- 6 Un'azienda che produce rifiuti separati in quantità maggiore rispetto alle economie domestiche, deve provvedere autonomamente al loro smaltimento o affidarne l'incarico a terzi. Il Comune va in precedenza informato.
- 7 **I rifiuti industriali o aziendali** (scarti di produzione) vanno smaltiti dai detentori a proprie spese, separatamente dalle raccolte comunali. Essi possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio.
- 8 **I rifiuti speciali** vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali.
- 9 È vietato immettere i rifiuti, anche se triturati, nelle canalizzazioni. È proibito abbandonare, gettare o depositare rifiuti di ogni natura fuori dagli imballaggi e contenitori autorizzati, dagli impianti e dai punti autorizzati e destinati a questo scopo, così come l'incenerimento abusivo degli stessi.

CAPITOLO 2 ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA

Art. 7 Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate

- 1 Il Municipio stabilisce, nell'Ordinanza d'applicazione, il servizio di raccolta e le modalità di consegna dei vari rifiuti.
- 2 L'esposizione dei rifiuti raccolti lungo le strade o tramite contenitori deve avvenire di regola il mattino della raccolta o la sera precedente, secondo le direttive emanate dal Municipio.
- 3 Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori di uso pubblico (anche su suolo privato), i cui costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione sono assunti dal Comune.
- 4 Tutti i rifiuti che non possono essere raccolti nell'ambito dei servizi comunali



Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Melano

devono essere smaltiti, da chi li produce, a proprie spese e in conformità con la legislazione vigente in materia.

Art. 8 Utenti autorizzati

- ¹ Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente per gli utenti del Comune di Melano (residenti, persone fisiche e giuridiche per l'attività svolta sul territorio comunale). All'Ecocentro comunale possono essere raccolti rifiuti riciclabili o ingombranti provenienti da utenti di comuni vicini secondo accordi presi tra i rispettivi Comuni.
- ² I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite questi servizi di smaltimento.

Art. 9 Imballaggi, contenitori ed esposizione

- ¹ I rifiuti domestici non riciclabili (RSU) devono essere posti negli appositi sacchi ufficiali del Comune di Melano.
- ² Il Municipio può ordinare per stabili abitativi privati con 4 o più appartamenti, complessi residenziali, commerciali e aziendali la posa di contenitori per rifiuti.
- ³ I cestini pubblici per i rifiuti servono alla raccolta di rifiuti di piccole dimensioni, e non possono essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o oggetti ingombranti.

Art. 10 Rifiuti esclusi dalla raccolta

- ¹ I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti domestici e dei rifiuti domestici ingombranti:
 - i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
 - i materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, residui di oli e grassi vegetali;
 - le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi
 - i fanghi provenienti dalle vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - i liquidi e i fanghi d'ogni genere;
 - le gomme e gli pneumatici;
 - le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
 - i residui di laboratori fotografici;
 - i residui di bagni galvanici e di zincatura;
 - le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile, esplosivo o radioattivo;
 - le emulsioni e le miscele bituminose;
 - gli scarti di macellazione e le carcasse animali (da consegnare direttamente dall'utente al centro di raccolta regionale di Mendrisio)
 - apparecchi elettrici ed elettronici (art. 2 ORSAE);
 - ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici;
 - pesticidi, insetticidi, diserbanti e concime;
 - tubi e lampadine fluorescenti, al mercurio e ai vapori di sodio;
 - le batterie di motociclette e di autovetture;



Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Melano

- medicinali, termometri al mercurio, siringhe, residui infetti;
 - i materiali di scavo e di demolizione, rifiuti edili, terra e sassi;
 - i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti e altri rifiuti derivanti dalla pulizia di camini e caldaie;
 - taniche o bombole con idrocarburi, prodotti infiammabili o gas in pressione.
- 2 In caso di dubbio l'utente, prima di consegnare i rifiuti, ha il dovere d'informarsi presso il proprio fornitore sulle modalità di smaltimento oppure consultare i servizi cantonali, l'azienda cantonale dei rifiuti o i servizi del Comune.
- 3 I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere smaltiti da chi li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative federali e cantonali vigenti.

CAPITOLO 3 TASSE

Art. 11 Copertura dei costi

- 1 Il Comune preleva delle tasse per il finanziamento della gestione dei rifiuti. Queste sono composte dalla tassa base, dalla tassa proporzionata al volume (tassa sul sacco).
- 2 Le tasse sono calcolate a copertura delle spese per il servizio di raccolta, di smaltimento e degli altri oneri della gestione comunale, nonché per consentire una remunerazione e un ammortamento adeguati del capitale investito.

Art. 12 Prelievo delle tasse

- 1 La tassa proporzionata al volume copre i costi per lo smaltimento dei rifiuti domestici.
- 2 I costi per la raccolta, il riciclaggio o lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti compostabili sono coperti dal prelievo della tassa base.
- 3 La tassa base è prelevata anche a copertura degli altri oneri della gestione comunale dei rifiuti, segnatamente i costi dei servizi di raccolta e dei centri di raccolta, l'informazione e la consulenza, il personale e l'amministrazione.
- 4 La tassa base è dovuta indipendentemente dalla consegna o meno di rifiuti.

Art. 13 Tassa base annuale (in CHF IVA esclusa)

a) Imposizione

- 1 Devono pagare una tassa base annuale le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie, tutte le aziende, i commerci e gli enti che operano nel Comune.
- 2 La tassa base annuale è stabilita dal Municipio mediante Ordinanza, ritenuti i



Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Melano

minimi e massimi fissati di seguito e di principio sulla base del consuntivo dell'esercizio precedente come pure in modo differenziato per economie domestiche e altri utenti:

CATEGORIA	SPECIFICA	Minimo	Massimo
a)Economie domestiche	composte da 1 persona	50.00	100.00
	da 2 o più persone	80.00	200.00
b)Appartamenti di vacanza	per ogni appartamento	80.00	200.00
c)Campeggi	Per posto tenda	10.00	80.00
c)Altri utenti		50.00	800.00

- ³ Le aziende che producono una quantità di rifiuti sensibilmente maggiore rispetto a un quantitativo medio di un'economia domestica sono tenute a smaltirla in proprio.

b) Esigibilità e riscossione

- ¹ La tassa base viene emessa una volta all'anno e notificata ad ogni utente tramite una fattura. Le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla fatturazione.
- ² Il Municipio stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione. Sulle tasse non pagate entro 30 giorni dalla fatturazione è computato l'interesse di mora applicato alle imposte cantonali.

Art. 14 Tassa proporzionale al volume (in CHF IVA inclusa)

- ¹ Per i rifiuti domestici, la tassa proporzionale al volume è prelevata mediante una tassa sul sacco.
- ² La tassa sul sacco è riscossa con l'acquisto dei sacchi ufficiali stabiliti dal Municipio. Vanno utilizzati esclusivamente sacchi ufficiali.
- ⁴ Il costo dei sacchi ufficiali, così come le modalità di vendita, sono stabiliti dal Municipio, mediante Ordinanza, ritenuti i minimi e massimi fissati di seguito e di principio sulla base degli oneri di smaltimento del consuntivo dell'esercizio precedente e dei costi di produzione e distribuzione:

CATEGORIA	Minimo	Massimo
sacco da 17 lt	0.40	1.00
sacco da 35 lt	0.80	2.00
sacco da 110 lt	2.60	6.00

- ⁵ Il Municipio ha la facoltà di concedere delle agevolazioni per ogni figlio fino a 3 anni e per le persone che attestano un'esigenza sanitaria: messa a disposizione gratuita, all'anno e su richiesta, di 4 rotoli da 10 sacchi l'uno da 35 litri.



Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Melano

CAPITOLO 4 RIMEDI GIURIDICI

Art. 15 Mezzi e termini di ricorso

- ¹ Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.
- ² Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

CAPITOLO 5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI, CONTRAVVENZIONI

Art. 16 Facoltà di controllo

- ¹ In caso di presumibili infrazioni al Regolamento, gli incaricati del Comune sono autorizzati ad effettuare i controlli di tutti i rifiuti consegnati, ad aprire i sacchi per verificarne il contenuto ed a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per stabilire la proprietà degli stessi.

Art. 17 Contravvenzioni

- ¹ Il Municipio punisce con una multa fino a CHF 10'000.00 le infrazioni al presente Regolamento e alla disposizioni di applicazione.
- ² La procedura è disciplinata dagli art. 145 e seg. della LOC. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini definiti dalla LOC e dalla LPAm. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
- ³ Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la segnalazione ai servizi cantonali competenti.

CAPITOLO 6 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Provvedimenti e misure d'esecuzione

- ¹ Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l'applicazione del presente Regolamento tramite specifiche Ordinanze.
- ² Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC ed è autorizzato ad adottare tutte le necessarie misure a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia in particolare affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è a tal



Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Melano

fine autorizzato a ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi di ogni genere di rifiuti e materiali non autorizzati, il loro trattamento in impianti idonei e il ripristino del terreno (art. 5 ROTR). Sono inoltre applicabili gli artt. 66 e 67 LALIA.

- ³ Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi previsti dal presente Regolamento.
- ⁴ Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni legislative federali e cantonali in materia.

Art. 19 Entrata in vigore

- ¹ Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017, previa approvazione del Consiglio comunale e la ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni.
- ² Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il Regolamento comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti del 21 ottobre 1991, come pure ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Approvato dal Consiglio comunale in data .

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti locali, il .